

Obbligo di segnalazione per gli Stranieri di comunicazione dell'indirizzo del domicilio .

In base all'Art.109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare, alla Questura territorialmente competente, la presenza di persone eventualmente alloggiate. La comunicazione, in base al comma 3 dell'Art.109 del TULPS (successivamente modificato dall'art.40, comma 1 D.L. 201/2011 convertito con modifiche in Legge 214/2011), deve essere effettuata telematicamente (non più in forma cartacea) attraverso il portale AlloggiatiWeb della Polizia di Stato. Per "esercenti delle strutture ricettive" si intende coloro i quali svolgono una delle attività ricettive alberghiere o extra-alberghiere annoverate tra le strutture classificate e autorizzate dalle leggi e dai regolamenti regionali di settore (per la Toscana si veda la L.R. 42/2000 e la L.R. 30/2003 sugli agriturismi).

La Locazione Turistica non può essere definita un'attività ricettiva e non rientra in alcun modo nelle normative che regolano le strutture alberghiere o extra-alberghiere bensì rientrano nel campo di applicazione del Codice Civile che regola a livello nazionale le locazioni di immobili. Pertanto coloro i quali affittano il proprio immobile per brevi periodi con finalità turistiche (Locazione Turistica) sono esonerati dalla comunicazione delle presenze tramite il portale AlloggiatiWeb della Polizia di Stato.

Vi è l'obbligo di comunicazione se la locazione è inferiore a 30 giorni. Superato questo limite scatta l'obbligatorietà della registrazione del contratto di locazione che per sua natura e forma contiene gli stessi dati che andrebbero comunicati tramite la Cessione di Fabbricato rendendo pertanto inutile l'adempimento di quest'ultima.

Nel secondo caso invece (cessione a favore di un cittadino non comunitario) vi è sempre l'obbligo della comunicazione di Cessione di Fabbricato, anche a fronte di un contratto registrato.

Comunicazione entro le 48 h da parte dello studente di comunicare l'indirizzo del domicilio presso il nostro ufficio .

Anche per gli studenti Italiani

Al momento di reperire il modulo per la Cessione di Fabbricato fate attenzione nella scelta o nella richiesta poiché si tratta di due moduli pressoché identici ma che riportano rispettivamente riferimenti di legge differenti. Alcuni Comuni adottano lo stesso modulo e si riservano di annotare al momento della consegna se si tratta di comunicazione effettuata per cessione a favore di cittadino comunitario o non comunitario, apponendo pertanto in calce al modulo il corretto riferimento di legge a seconda del caso.

Vi ricordiamo che per rientrare nella normativa che regola la Locazione Turistica è vostro dovere redarre in forma scritta, pena nullità, un semplice contratto di locazione che, sotto i 30 giorni non ha l'obbligo di registrazione. Al momento della consegna delle chiavi o alla ricezione del pagamento del canone di locazione, il locatore è tenuto a rilasciare una ricevuta semplice sulla quale dovrà apporre una marca da bollo da 2,00 euro se l'importo supera i 77,47 euro. La ricevuta dovrà essere emessa in duplice copia e deve riportare i seguenti dati: il numero progressivo del documento, data e luogo di emissione; dati dell'intestatario; l'importo totale in cifre o in lettere; l'oggetto per cui si sta emettendo la ricevuta; la firma completa e leggibile e i dati del locatore.